



2024/2470

3.10.2024

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 114/2024

del 12 giugno 2024

che modifica l'allegato I (Questioni veterinarie e fitosanitarie) dell'accordo SEE [2024/2470]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022 che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 ⁽²⁾.
- (3) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 abroga il regolamento (CE) n. 1082/2003 della Commissione ⁽³⁾ e il regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione ⁽⁴⁾, che sono integrati nell'accordo SEE e devono quindi essere abrogati ai sensi del medesimo.
- (4) Il regolamento delegato (UE) 2022/671 abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione ⁽⁵⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi esserne spunto.
- (5) La presente decisione riguarda, tra l'altro, la legislazione relativa agli animali vivi diversi dai pesci e dagli animali d'acquacoltura e ai prodotti animali quali ovuli, embrioni e sperma. Tale legislazione non si applica all'Islanda, come specificato nell'allegato I, capo I, parte introduttiva, punto 2, dell'accordo SEE.
- (6) La presente decisione riguarda la legislazione relativa alle questioni veterinarie. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato negli adattamenti settoriali dell'allegato I dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato I dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'allegato I, capo I, dell'accordo SEE, la parte 1 è così modificata:

⁽¹⁾ GU L 122 del 25.4.2022, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 26 del 7.2.2022, pag. 11.

⁽³⁾ GU L 156 del 25.6.2003, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU L 280 del 12.10.2006, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU L 60 del 28.2.1998, pag. 78.

1. dopo il punto 11bzc (Regolamento delegato (UE) 2023/842 della Commissione) è inserito quanto segue:
"11bzd.

32022 R 0671: Regolamento delegato (UE) 2022/671 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme specifiche sui controlli ufficiali effettuati dalle autorità competenti su animali, prodotti di origine animale e materiale germinale, le azioni di follow-up che devono essere intraprese dall'autorità competente in caso di non conformità alle norme in materia di identificazione e registrazione di bovini, ovini e caprini o di non conformità durante il transito di determinati bovini nell'Unione, e che abroga il regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione (GU L 122 del 25.4.2022, pag. 17).

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva.

11bze. **32022 R 0160:** Regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 della Commissione, del 4 febbraio 2022, che stabilisce frequenze minime uniformi di determinati controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alle prescrizioni dell'Unione in materia di salute animale conformemente al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 1082/2003 e (CE) n. 1505/2006 (GU L 26 del 7.2.2022, pag. 11).

Il presente atto si applica all'Islanda per i settori di cui al punto 2 della parte introduttiva."

2. Il testo dei punti 76 (Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione), 131 (Regolamento (CE) n. 1505/2006 della Commissione) e 140 (Regolamento di esecuzione (CE) n. 1082/2003 della Commissione) è soppresso.

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento delegato (UE) 2022/671 e del regolamento di esecuzione (UE) 2022/160 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 13 giugno 2024 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 12 giugno 2024.

Per il Comitato misto SEE

Il presidente

Nicolas VON LINGEN

(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.